



**PROVINCIA
DI PARMA**

**ACCORDO SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DEL
FONDO 2022**

ACCORDO DEFINITIVO

Sottoscritto in data 06 dicembre 2022

L'anno 2022, il giorno 06/12 del mese di dicembre

TRA:

- la Delegazione Trattante di Parte Datoriale, costituita con Provvedimento del Presidente della Provincia di Parma in data 03/02/2022 n. 23, nelle persone:
 - del Presidente dott. Terrizzi Luigi
 - del Vice Presidente dott. Giudice Ugo
 - del Dirigente dott. Menozzi Iuri

E

- la Delegazione Sindacale, costituita dai rappresentanti delle Categorie Funzione Pubblica come segue:
 - CGIL FP - rappresentata dalla sig.ra Calandra Checco Rosalba
 - CGIL FP - rappresentata dal sig. Barletta Riccardo
 - CISL FP – rappresentata dal sig. ~~Siliprandi Luca~~ Roberti Roberto
 - UIL FPL Parma – rappresentata dalla sig.ra Lori Barbara
 - CSA - rappresentata dalla sig.ra Russo Pia
 - CSA - rappresentata dalla sig.ra Pincella Emma
 - CSA - rappresentata dal sig. Coratella Federico
 - CSA - rappresentata dal sig. Bertorelli Simone
 - CSA - rappresentata dal sig. Azzolini Luisa
- le seguenti Rappresentanze Sindacali Unitarie della Provincia di Parma nelle persone di:
 - Ferrari Tonino
 - Mariani Roberto
 - Pinardi Mauro
 - Rotondo Michela
 - Schianchi Paolo
 - Vicini Stefania

- Ferrari Serena
- Rosi Federica
- Solimei Paola

Premesso che:

- Con provvedimento del 03/02/2022 n. 23, il Presidente ha formulato specifiche direttive al Presidente della Delegazione di parte Datoriale, costituenti indirizzo per l'integrazione delle risorse decentrate e per la conduzione e la più tempestiva conclusione del procedimento negoziale di contrattazione/concertazione sui criteri di ripartizione ed utilizzo delle risorse relativa all'anno 2022, per il personale dipendente appartenente al Comparto Funzioni Locali;
- Ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 2016/2018, a decorrere dall'anno 2018, confluiscono nel Fondo risorse decentrate "tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del C.C.N.L. del 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettera b) e c) del C.C.N.L. del 22/01/2004 al netto di quelle che gli Enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;
- Le parti, preso atto della costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2022 con la determinazione n° 398 dell'11 aprile 2022 come da Allegato 1;
- E' stata esaminata l'ipotesi di Accordo sulla ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo 2022 come da Allegato 2, anche in esecuzione del C.C.I. di parte normativa vigente;
- Nelle more della stipulazione del CCNL 2019-2021 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7 del CCNL 2016-2018 nonché del C.C.I. di parte normativa vigente;

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI
SOTTOSCRIVONO**

Il presente Accordo sui criteri di ripartizione e utilizzo delle risorse del Fondo 2022, anche in esecuzione del Contratto Integrativo sottoscritto in data 18 dicembre 2018, e successive modifiche;

Le parti prendono preliminarmente atto che le risorse decentrate riferite all'anno 2022, di cui si concorda la ripartizione e l'utilizzo, sono quantificate in Euro 707.789,24, di cui:

- a) Euro 662.232,12 di parte stabile (al netto delle decurtazioni);
- b) Euro 41.274,12 derivanti da somme non utilizzate dell'anno precedente, risparmi da straordinari accertati a consuntivo e rateo RIA cessati;
- c) Euro 4.283,00 derivanti dall'applicazione di quota delle entrate già accertate dall'Ente nell'anno 2022, per servizi aggiuntivi resi in favore di terzi per attività in materia di gestione del personale rese in attuazione delle Convenzioni sottoscritte con i Comuni interessati, dedotte tutte le spese sostenute dall'Ente destinato al personale preposto alle attività stesse (in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del C.C.I. vigente, e dell'art. 43 L. 449/1997) tali somme saranno adeguate in aumento o diminuzione al termine dell'esercizio 2022 in relazione agli importi effettivamente accertati.
L'amministrazione si riserva di integrare il fondo qualora vengano stipulate ulteriori analoghe convenzioni.

Le parti concordano pertanto che:

1. Rispetto al totale del fondo definito in Euro 707.789,24, il totale delle risorse sottratte alla contrattazione ammonta ad Euro 344.590,16, pertanto le risorse disponibili ai sensi dell'art. 68, comma 1, C.C.N.L. vigente, sono pari a 363.199,08 sono destinate, come meglio specificato nell'allegata tabella, ai seguenti utilizzi:
 - a) Euro 80.473,00 per indennità di turno e reperibilità (artt. 23 e 24 C.C.N.L. 2016-2018) e anche maggiorazione oraria;
 - b) Euro 15.527,00 per indennità condizioni di lavoro (rischio e disagio), ex art. 70-bis. C.C.N.L. 2016-2018 e art 13 C.C.I. vigente;
 - c) Euro 2.000,00 per indennità di servizio esterno polizia locale, ex art. 56-quinquies C.C.N.L. 2016-2018 e art 14 C.C.I. vigente;
 - d) Euro 62.100,00 per l'erogazione dei compensi spettanti ai dipendenti titolari di incarico di Posizioni di Particolare Responsabilità, ex art. 70-quinquies C.C.N.L. 2016-2018 e art 17 C.C.I. vigente;
 - e) Euro 4.283,00, pari alle entrate di cui alla lettera e) del preambolo, per l'erogazione del compenso incentivante destinato al personale delle strutture preposte alle attività connesse ai servizi aggiuntivi rese a favore di terzi ex-art. 43 L. 449/1997, come disciplinato dall'art. 18 del C.C.I. vigente;
 - f) la rimanente somma di Euro 198.816,08 è destinata all'erogazione dei compensi relativi alla produttività collettiva ex artt. 68 e 69 C.C.N.L. 2016-2018;

g) tutte le eventuali economie delle destinazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), saranno fatte confluire nelle risorse di cui alla precedente lettera f);
h) *eventuali risorse aggiuntive, che dovessero essere quantificate a seguito dell'approvazione del CCNL 2019 -2021 entro il corrente anno, saranno oggetto di ulteriore accordo tra le parti.*

2. L'art. 20 del CCI vigente, commi 1,2,3 e 4, dall'01/01/2023 è così modificato:

Art. 20 Sistema di perequazione degli incentivi derivanti da specifiche disposizioni di Legge, spettanti al personale in aggiunta ai premi correlati alla performance.

1) Ai dipendenti che percepiscono incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e con le modalità stabilite dallo specifico Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 47 del 15/03/2018 e successivamente modificato con Provvedimenti n. 127 del 22/06/2018 e n. 255 del 18/11/2019, e successivi, gli importi del premio correlato alla performance sono decurtati di un importo corrispondente al 25% dell'incentivo per funzioni tecniche percepito nell'anno di competenza, fino ad un massimo del 98% del premio individuale di performance dell'anno di riferimento. Le economie derivanti da tale decurtazione saranno redistribuite tra i dipendenti, in misura proporzionale al premio di produttività spettante, con esclusione di coloro che risultino beneficiari dei suddetti incentivi in misura superiore a Euro 500,00. Le parti concordano che le percentuali di decurtazione sopra-stabilite nel 25% e quant'altro per l'anno 2023 saranno oggetto di verifica annuale con possibilità di aggiornamento già dall'anno 2023.

2) Quanto stabilito al comma precedente si applica altresì per la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lettera h) del C.C.N.L. 2016-2018 a titolo di incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, con riferimento agli incentivi derivanti per lo svolgimento di Funzioni tecniche nell'anno di competenza e con la seguente disciplina:

Ai dipendenti titolari di P.O che percepiscono incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e con le modalità stabilite dallo specifico Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 47 del 15/03/2018 e successivamente modificato con Provvedimenti n. 127 del 22/06/2018 e n. 255 del 18/11/2019, e successivi, gli importi del premio correlato alla performance sono decurtati di un importo corrispondente al 25% dell'incentivo per funzioni tecniche percepito nell'anno di competenza, fino ad un massimo del 98% del premio individuale di performance dell'anno di riferimento. Le economie derivanti da tale decurtazione saranno redistribuite tra i dipendenti titolari di P.O. , in proporzione al premio di risultato spettante, con esclusione di coloro che risultino beneficiari dei suddetti incentivi in misura superiore a Euro 2.000,00. Le parti concordano che le percentuali di decurtazione sopra-stabilite nel

25% e quant'altro per l'anno 2023 saranno oggetto di verifica annuale con possibilità di aggiornamento già dall'anno 2023.

3) Le economie derivanti dalle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, al netto di quelle che derivano dal non pieno raggiungimento degli obiettivi, incrementano il valore della quota destinata alla retribuzione di risultato delle P.O., da distribuirsi rispettando il criterio di proporzionalità rispetto alla retribuzione di risultato riconosciuta.

4) Quanto stabilito al precedente punto 2, non si applica ai dipendenti che percepiscono i compensi incentivanti riservati alle strutture preposte alle attività connesse ai servizi aggiuntivi rese a favore di terzi ex-art. 43 L. 449/1997, come disciplinato dall'art. 18 del C.C.I. vigente. A modifica di quanto in precedenza in vigore, inoltre, le parti stabiliscono che la erogazione di compensi ex art 43 non è incompatibile con l'erogazione di incentivi per funzioni tecniche, né è stabilita alcuna soglia a tal fine. La presente costituisce modifica del C.C.I. sottoscritto in data 18/12/2018 e successive modifiche nel testo attualmente in vigore.

Comma 5 **rimane invariato** come segue:

5) *Gli incentivi maturati ex art 113 dlgs 50/2016, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento, dovranno essere liquidati tutti entro due date:*

- entro il 31/7 dell'anno di riferimento, per le liquidazioni del 1° semestre dell'anno medesimo,

- entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per le liquidazioni del 2° semestre dell'anno di riferimento.

Gli incentivi maturati nel semestre di riferimento e non liquidati entro i termini stabiliti non verranno corrisposti se, sommati a quanto percepito nell'anno di riferimento, determinano il superamento del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Precisazioni:

Le parti concordano di definire che:

Ai sensi dell'art. 55, comma 11, del vigente CCNL:

I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono comunque applicati ai dipendenti a tempo parziale in misura frazionata o direttamente proporzionale al regime orario adottato e alla valutazione della prestazione individuale conseguita.

Ai sensi dell'art. 43 del vigente CCNL:

Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16 (congedo obbligatorio), 17 (congedo obbligatorio esteso) e 28 (congedo di paternità alternativo) del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano i

premi correlati alla performance sulla base della valutazione della performance individuale conseguita nell'anno di riferimento.

La delegazione di parte pubblica	La delegazione di parte sindacale
IL PRESIDENTE Dott. Terrizzi Luigi F.to Luigi Terrizzi	FP CGIL Calandra Checco Rosalba F.to Rosalba Calandra Checco Barletta Riccardo
IL VICE PRESIDENTE Dott. Giudice Ugo F.to Ugo Giudice	FPS CISL Silprandi Luca Roberti Roberto F.to Roberto Roberti
IL DIRIGENTE Dott. Menozzi Iuri F.to Iuri Menozzi	UIL FPL PARMA Lori Barbara
	CSA Regioni Autonomie Locali Russo Pia Coratella Federico Bertorelli Simone Pincella Emma Azzolini Luisa

RSU

Ferrari Tonino

F.to Ferrari Tonino

Mariani Roberto

F.to Mariani Roberto

Pinardi Mauro

F.to Mauro Pinardi

Rotondo Michela

F.to Michela Rotondo

Schianchi Paolo

F.to Paolo Schianchi

Vicini Stefania

F.to Stefania Vicini

Ferrari Serena

F.to Serena Ferrari

Rosi Federica

Solimei Paola

COSTITUZIONE FONDO 2022		
RISORSE STABILI - soggette al limite		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO CCNL 21/05/2018 ART. 67 C. 1	662.156,95	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2016	0,00	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2017	9.479,34	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2018	10.100,92	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2019	1.431,07	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2020	22.790,37	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2021	2.582,36	
TOTALE RISORSE STABILI	708.541,01	
DECURTAZIONI		
DECURTAZIONE FONDO PER TRASFERIMENTO PERSONALE CPI ALL'AGENZIA REGIONALE LAVORO L. 205/2017 art. 1 cc. 793-800	-84.801,90	decurtazione ricalcolata utilizzando la media della produttività 2018
TOTALE DECURTAZIONI	-84.801,90	
TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2022	623.739,11	
Decurtazioni del fondo - parte fissa - art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017		
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO - NUOVO LIMITE RIDETERMINATO	623.739,11	
Incrementi Risorse stabili ccnl 21/5/2018 art. 67 c. 2		
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	27.955,20	personale in servizio al 31/12/2015 n. 336 Persone come da conto annuale 2015
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento	10.537,81	
TOTALE INCREMENTI RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	38.493,01	
TOTALE RISORSE STABILI - LIMITE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	662.232,12	
RISORSE VARIABILI Escluse dal limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. N. 75/2017		
art. 67 comma 3		
a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	4.283,00	
b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	0,00	
c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	0,00	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016
	0,00	Incentivi progettazione art. 92 cc. 5 e 6 D.Lgs. 163/2006 - importo pagato al 31/03/2020
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superior	522,61	rateo non speso cessati 2021
Indennità ORDINE PUBBLICO (circolare del Ministero dell'Interno 16 Marzo 2020 n.7216)	0,00	
Totale risorse variabili art. 67 c. 3(Escluse dal limite del salario accessorio)	4.805,61	
Art. 67 comma 4		
Ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino all'importo massimo corrispondente all' 1,20% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 , esclusa la quota relativa alla dirigenza		
art. 68, comma 1, ultimo periodo (Escluse dal limite salario accessorio)		
risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	40.751,51	
TOTALE RISORSE VARIABILI (Escluse dal limite del fondo rideterminato)	45.557,12	
TOTALE FONDO	707.789,24	

